



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
GENOVA**

ORDINANZA NR. (VEDASI STRINGA A STAMPA)

Interdizione specchio acqueo per operazioni di brillamento ordigno

L'Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio RANIERI, Capo del Circondario Marittimo di Genova,

- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 16/08/2026 tramite "Numero Unico di Emergenza 112", afferente il rinvenimento di un presunto residuo bellico rinvenuto nelle acque antistanti il "Genova Camping Vesima", adagiato su un fondale di 7 (sette) metri circa sul punto di coordinate geografiche LAT. 44°24.740' N – LONG. 008°42.482' E (DATUM WGS 84);
- VISTA** la propria Ordinanza n. 164 del 19 agosto 2026 di interdizione dello specchio acqueo interessato dal ritrovamento del predetto ordigno bellico;
- VISTA** la Nota n. 67227/26/2025 Area 5/P.C. in data 17.08.2026 con la quale la Prefettura di Genova ha richiesto l'intervento urgente per la rimozione dell'ordigno;
- VISTO** il Messaggio n. 51830/N/CZ-GSCTECOMSUBIN del 18 agosto 2026 con il quale è stato formalizzato l'intervento del NUCLEO SDAI della Marina Militare di La Spezia a partire dal giorno 24 agosto 2026 per la localizzazione, identificazione, rimozione ed inutilizzazione dell'ordigno bellico segnalato;
- VISTA** la Pubblicazione SMM 151 – Ed. 2001;
- VISTI** gli articoli 17 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima:
- RITENUTO NECESSARIO:** interdire le aree interessate dalle operazioni di brillamento ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare,

ORDINA

Articolo 1

In data 24 agosto 2026, a partire dalle ore 09:00 fino a termine esigenze, nell'area a mare avente un raggio di 200 metri centrata nel punto di coordinate Latitudine 44°24.741' N – Longitudine 008°42.470' (Datum WGS 84), per le attività preparatorie alla inutilizzazione dell'ordigno bellico segnalato, sono vietati la balneazione, il transito, l'ancoraggio, la pesca e qualunque altra attività subacquea o di superficie.

Articolo 2

Durante il trasferimento dell'ordigno bellico segnalato dal punto di coordinate di cui al precedente articolo 1 al sito di brillamento situato sul punto di coordinate Latitudine 44° 19.872N - Longitudine 008°38.004 E (Datum WGS 84) sono vietate:

- le attività di nuoto di superficie e subacquee;
- la navigazione;
- la pesca e qualsiasi altra attività di superficie a meno di 1 miglio nautico.

Articolo 3

- 1) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/genova/ordinanze-e-avvisi>
- 2) I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.lgs, del 16 luglio 2005.

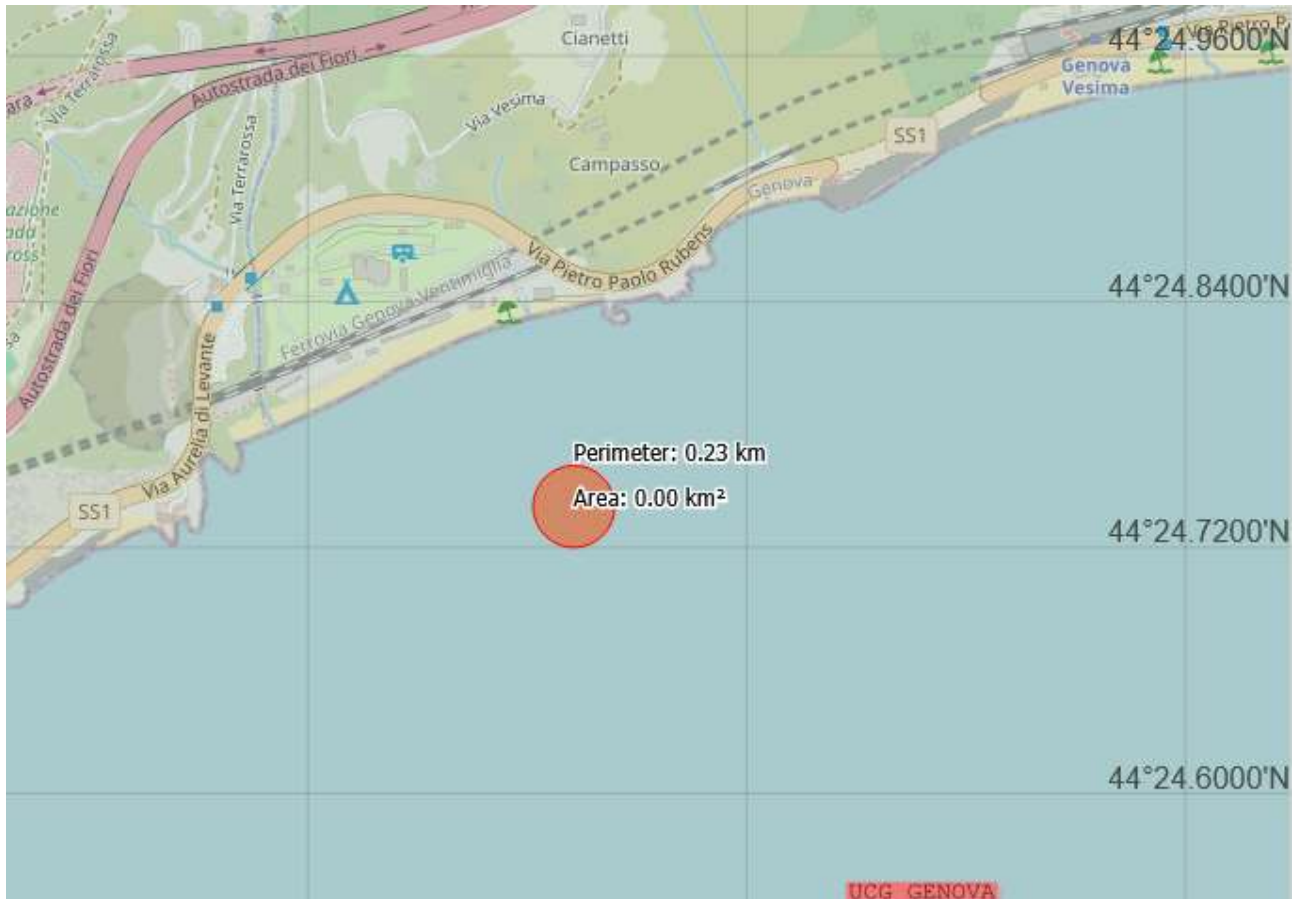
Articolo 4

La propria Ordinanza n. 164/2026 del 19 agosto 2026 di interdizione citata in premessa è abrogata.

Genova, (vedasi stringa a stampa)

d'ordine
IL CAPO SERVIZIO OPERAZIONI
C.F. (CP) Gianluca DONADIO

Stralcio planimetrico area a mare interdetta



Stralcio planimetrico area interdetta per brillamento

